

Articolo 5 Requisiti minimi e modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità

1. Le attività finalizzate all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio di cui alla lettera d), comma 1, dell'*articolo 2 della legge 141/2015*, devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e persone in difficoltà sociali, fisica e psichica anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano tra le attività di agricoltura sociale anche i servizi di "orti sociali" in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, qualora detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale.

2. I progetti di cui al precedente comma 1 devono essere realizzati tenendo conto dei criteri e delle modalità definite a livello regionale ove esistenti in materia di educazione ambientale e alimentare e di salvaguardia della biodiversità.

3. Per le attività che sono svolte nelle fattorie didattiche si rimanda alle leggi regionali vigenti in materia. L'elenco dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015* che svolgono attività di agricoltura sociale non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni secondo le specifiche leggi in materia.